

Palermo, li 9 novembre 2010



Dipartimento Attività Sanitarie  
ed Osservatorio Epidemiologico  
servizio 8° - Osservatorio Veterinario  
\*\*\*\*\*

Prot. n.8 – D.A.S.O.E./44708

OGGETTO: Flussi Informativi- Accertamento, vigilanza e riscossione delle entrate relative ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni previste dalla Legge Regionale n. 15/2000. “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”

Alle Prefetture della Sicilia

Ai Sindaci dei Comuni della Sicilia

Ai Settori di sanità pubblica veterinaria  
Aziende Sanitarie Provinciali  
della Sicilia

Al Comando Carabinieri NAS di  
Palermo – Catania – Ragusa

All’Assessorato Regionale  
Risorse Agricole e Alimentari  
Dipartimento Regionale  
Aziende Regionali Foreste Demaniali

E p.c. All’Assessorato Regionale Economia  
Dipartimento Finanze e Credito  
Servizio Informatico

Loro Sedi

L’articolo 26 della Legge regionale n. 15 del 3 luglio 2000 : “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” stabilisce che le violazioni alle disposizioni della stessa sono punite con sanzione amministrativa ed individua nel Sindaco competente per territorio l’autorità preposta ad emettere i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa.

Il comma 4 del suddetto art. 26 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi regionali previsti.

Al fine di potere effettuare una programmazione di interventi sul territorio attraverso la utilizzazione delle somme versate nel bilancio regionale nonché verificare la corretta imputazione delle sanzioni nel corrispettivo capitolo di bilancio, si riportano di seguito alcune indicazioni in materia.

Spetta infatti a questo Assessorato, ai sensi degli artt. 220 e 226 del regolamento di contabilità dello Stato, curare, sotto la propria responsabilità, a tutela

SANZIONIDIRETTIVA alle ASP e COMUNI

degli interessi della Regione, l'accertamento delle entrate, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati, in particolare nello specifico **capitolo 1923** -entrate extra-tributarie - categoria V "**Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo**"

In caso di violazione delle disposizioni della **Legge regionale 3 luglio 2000 n.15**, il Sindaco tramite gli organi delegati, provvede all'accertamento della sanzione che costituisce la prima fase di gestione dell'entrata.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 è il Sindaco l'organo competente a ricevere rapporto e ad emettere l'ordinanza ingiunzione / archiviazione.

#### **Modalità di riscossione della sanzione**

Di seguito alla immediata contestazione della violazione da parte degli agenti accertatori, o se questa non vi è stata, alla notificazione degli estremi della violazione (entro 90 giorni), il primo comma dell'art.16 della legge 689/81 prevede il pagamento, con effetti liberatori dall'obbligo del pagamento della somma stabilita a titolo di sanzione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione provvede all'inoltro del rapporto al Sindaco il quale, in assenza di scritti difensivi, provvederà alla emissione della ordinanza ingiunzione di cui all'art.18 della legge n. 689/81 determinando la somma dovuta per la violazione e ingiungendo il pagamento entro 30 giorni all'autore della violazione.

In assenza di opposizione e di pagamento della sanzione si potrà procedere alla riscossione coattiva della sanzione ai sensi dell'art.27 della citata legge n. 689/81 che prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si possa procedere alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Si rimanda alla applicazione della legge n. 689/81 per tutti gli altri casi previsti.

#### **Modalità di pagamento delle sanzioni nel cap. 1923**

Il pagamento delle sanzioni, da imputarsi nel capitolo 1923 del bilancio regionale -entrate extra-tributarie - categoria V "**Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo**", deve essere effettuato esclusivamente tramite versamento diretto in Tesoreria con le seguenti modalità da indicare in calce ai verbali:

- a) presso gli uffici provinciali di Cassa Regionale del Banco di Sicilia, che provvederanno al rilascio di apposita quietanza;
- b) tramite il servizio dei conti correnti postali intestati a "Banco di Sicilia-Unicredit Group di ..... (indicare la Provincia) – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana" utilizzando i numeri di conto corrente postale di seguito riportati in relazione alla Provincia in cui risiede il trasgressore tenuto al pagamento della sanzione di che trattasi:

- Agrigento c/c postale n. 229922
- Caltanissetta c/c postale n. 217935
- Catania c/c postale n. 12202958
- Enna c/c postale n. 11191947

- Messina c/c postale n. 11669983
- Palermo c/c postale n. 302901
- Ragusa c/c postale n. 10694974
- Siracusa c/c postale n. 11429966
- Trapani c/c postale n. 221911

Nella causale del versamento dovranno essere indicati il capitolo 1923, categoria V, gli estremi del verbale o dell'ordinanza ingiunzione e il codice fiscale del versante.

Al fine di monitorare correttamente il procedimento sanzionatorio e rendere più agevoli le operazioni di definizione dell'iter procedimentale a garanzia del cittadino, si ritiene necessario che l'ufficio che ha irrogato la sanzione acquisisca copia dell'avvenuto pagamento, sarà cura pertanto del trasgressore fornire copia della ricevuta.

Per il versamento delle sanzioni sul capitolo 1923 **non è prevista** la possibilità di versamento diretto agli sportelli del concessionario degli ambiti provinciali della Sicilia, né mediante delega - Mod. F23 - alle Poste italiane o alle Banche e ciò nelle more che l'Agenzia delle Entrate istituisca un apposito codice tributo per le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, correlato al capitolo 1923.

Il versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate o il versamento mediante delega - Mod. F23 alle poste italiane o alle banche con l'indicazione del codice tributo 741T "Sanzioni amministrative, multe inflitte dalle autorità giudiziaria e amministrativa", non consente infatti il versamento nel corretto capitolo 1923, sul quale devono affluire le predette sanzioni.

Le modalità di versamento sopra indicate devono essere seguite anche nel caso di irrogazioni di sanzioni ai sensi dell'art.5 della **Legge 14 agosto 1991, n. 281** "Legge quadro in materia di animali d'affezione prevenzione del randagismo" stante che la Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (Gazzetta Uff. 1 aprile 1992, n.14 Serie speciale), *ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.5, sesto comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art.8, anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

Si comunica altresì che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla **Legge 20 luglio 2004, n. 189** "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della Salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2006, pertanto le stesse andranno versate sul c/c postale 1282383 presso la Tesoreria provinciale di Viterbo riportando gli estremi della Legge 189/2004, del verbale o dell'ordinanza ingiunzione e il codice fiscale del versante.

## **RAZIONALIZZAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

In considerazione di quanto ribadito dall'art.4 della legge regionale 27 aprile 1999 n.10 in materia di potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie connesse all'attività amministrativa di competenza, si sollecitano le Amministrazioni deputate ai controlli sul territorio, a potenziare l'azione di controllo delle violazioni della normativa riguardante la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, nonché a razionalizzare l'azione di accertamento e di versamento delle sanzioni irrogate ai sensi della citata normativa.

Si chiede pertanto a codeste Amministrazioni comunali di inviare, a partire dall'anno 2011 con cadenza trimestrale utilizzando la scheda allegata, il riepilogo delle somme riscosse, opportunamente distinte tra quelle riscosse in sede di oblazione e quelle riscosse di seguito ad emissione di ordinanza ingiunzione, o di esecuzione forzata in considerazione che, in caso di mancato pagamento della sanzione irrogata, le stesse Amministrazioni comunali procedono alla iscrizione a ruolo dell'importo della sanzione.

Si chiede altresì di inviare entro il 31 gennaio 2011 il riepilogo delle somme riscosse nell'anno 2010 utilizzando la predetta scheda.

Si confida nel puntuale riscontro di quanto richiesto.

f.to  
L'Assessore  
Dr. Massimo Russo

Il Dirigente Generale  
Dr. Maurizio Guizzardi

Il Dirigente del servizio  
D.ssa Daniela Nifosi

